

Edizione di venerdì 21 novembre 2014

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Conferimento e cessione quote: il registro va messo in conto?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Interventi di manutenzione: quando l'Iva al 10%](#)

di Federica Furlani

IVA

[Cessione di impianto fotovoltaico: il tipo di terreno non influenza](#)

di Leonardo Pietrobon

ENTI NON COMMERCIALI

[Attività artistiche: criticità nel mondo Enpals - prima parte](#)

di Fabio Pauselli

LAVORO E PREVIDENZA

[Contratti di solidarietà di tipo B: nuove regole dal Ministero del Lavoro](#)

di Luca Vannoni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Dimmi che scarpa hai e ti dirò chi sei](#)

di Luigi Canale

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento e cessione quote: il registro va messo in conto?

di **Giovanni Valcarenghi**

Il **trasferimento indiretto delle aziende**, o dei rami d'azienda, mediante l'utilizzo del conferimento in una società (solitamente di nuova costituzione) e la successiva cessione delle quote della New.Co. è divenuta oramai **una diffusa abitudine tra gli operatori**, per il semplice fatto che la variabile fiscale viene ad essere quasi azzerata.

Inoltre, ove vi fossero **esigenze di riconoscimento dei maggiori valori** fiscali dei beni plusvalenti da parte dell'acquirente, **l'utilizzo del riallineamento con imposta sostitutiva** rappresenta un ulteriore strumento che ben completa la struttura sopra descritta.

Tuttavia, va rimarcato che **tale struttura**, non solo consentita ma, addirittura, - caldeggiata nel comparto delle imposte dirette dallo stesso legislatore, **espone i soggetti** a possibili (per non dire certe) **contestazioni** ai fini **dell'imposta di registro**.

Su tale aspetto la **Cassazione** ha ormai raggiunto un **orientamento sostanzialmente consolidato** e, in aggiunta, continua a **sgretolare le varie obiezioni** che la dottrina prevalente ha sollevato e, per conseguenza, i contribuenti hanno esposto nei ricorsi **per contrastare la pretesa tributaria**.

In questa sede, non possiamo far altro che richiamare mestamente la **stranezza di un sistema** che, in un comparto impositivo esclude qualsiasi aspetto di elusività di una operazione e, nell'altro, la "condanna" come fosse una artificiosa costruzione.

Ancora, ci rassegniamo a riscontrare che, **sul versante civilistico** (e, per la verità, anche su quello fiscale), **si giunge a difformi conclusioni e conseguenze** nel caso di una cessione di quote rispetto a una cessione d'azienda e, per conseguenza, appare davvero strano accettare la contestazione in forza della quale la tassazione ai fini del registro (in misura proporzionale) colpisce tali accordi come se fossero una cessione di azienda, per la asserita motivazione che questa risulterebbe essere l'effettiva volontà delle parti.

Riscontrato ciò, non possiamo non **richiamare** il contenuto di **una sentenza** che, a giudizio di chi scrive, rappresenta una **buona traccia per preventivare l'esito della contestazione**; ci si riferisce alla sentenza n. **7073**, rilasciata dalla **Cassazione in data 26 marzo 2014**. Sarà bene che coloro che abbiano interesse ne leggano il contenuto e, per conseguenza, costruiscano la propria difesa in modo adeguato.

Il caso analizzato è molto semplice: si è **conferita una azienda agricola in una società semplice**

e, successivamente, si **sono cedute le quote** della citata società. A seguito di una verifica della Guardia di finanza, la suddetta operazione è stata riqualificata, sulla base dell'assunzione che l'originario accordo fosse quello del trasferimento diretto dell'azienda. Nei **primi due gradi** di giudizio risulta **vittoriosa l'Agenzia** delle entrate; il contribuente resiste e adisce la Cassazione.

I supremi Giudici, tuttavia, riscontrano che la sentenza della CTR:

- ha fatto **corretta applicazione dei principi** costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze 4 maggio 2007, n. 10273; 5 giugno 2013, n. 14150; 8 maggio 2013, n. 10743; 12 maggio 2008, n. 11769; 25 febbraio 2002, n. 2713) secondo cui **una pluralità di negozi**, strutturalmente e funzionalmente **collegati** al fine di produrre **un unico effetto finale**, vanno **considerati**, ai fini dell'imposta di registro, **come un fenomeno unitario**, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva ed all'evoluzione della prestazione patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell'imposta;
- ha rimarcato il **breve intervallo temporale** dei **negozi formalmente distinti** di costituzione di società semplice con conferimento d'azienda e di cessione della quota del 99,36%, rimarcandone l'indiscutibile collegamento e confermandone la causa reale di cessione dell'azienda conferita nel primo atto di costituzione della nuova società semplice.

Avverso le motivazioni difensive del contribuente, inoltre, si afferma che:

- non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità il tema relativo alla **pretesa insussistenza di alcun indebito risparmio fiscale**, atteso che la questione è stata tardivamente sollevata dinanzi alla CTR solo con memoria illustrativa, dovendosi peraltro rilevare che il riferimento alla norma in oggetto appare inconferente con la fattispecie in esame;
- **non appare inoltre pertinente il riferimento all'art. 176, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986**, che porterebbe, secondo i ricorrenti, ad **evidenziare un'antinomia**, in quanto una stessa operazione potrebbe essere considerata lecita ai fini dell'imposta sul reddito ed illecita ai fini dell'imposta di registro. Il parallelismo con la succitata disposizione non pare proponibile, non solo in ragione della radicale diversità dei due tipi d'imposta e dei relativi regimi impositivi disciplinati dall'ordinamento, ma principalmente per la natura unicamente interpretativa dell'**art. 20 del D.P.R. n. 131/1986**, la cui applicazione **non postula** necessariamente la **sussistenza d'intenti elusivi** delle parti, a fondamento della scelta negoziale complessa attuata (Cassazione, 28 agosto 2013, n. 19752);
- non rileva l'omessa considerazione della **esistenza di valide ragioni economiche** addotte dai ricorrenti per giustificare la scelta dei negozi giuridici effettivamente posti in essere; infatti, la ricostruzione della **causa reale**, voluta attraverso il collegamento negoziale posto in essere, **prescinde dalla necessaria sussistenza d'intenti elusivi delle parti**. Essi, possono, infatti, solo eventualmente ma non necessariamente essere posti a base della scelta negoziale complessa;

- **non rileva l'assenza di indebito risparmio d'imposta**, elemento non richiesto ai fini dell'applicabilità dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, sull'accertamento della condotta elusiva delle parti.

Alla luce di quanto sopra esposto, se è pur vero che la **speranza è l'ultima a morire**, non possiamo sottacere il fatto che **resta ben poco da aggiungere a titolo difensivo** ed eventuali diversi approdi della giurisprudenza di merito evidenziano comunque la loro precarietà rispetto al giudizio finale di legittimità.

Su tali aspetti strani del nostro ordinamento sarebbe necessario **un intervento di natura adeguatrice**, poiché appare evidente la stranezza di **una operazione dalla doppia faccia**: conferimento per le imposte dirette e cessione per l'imposta di registro.

IMPOSTE SUL REDDITO

Interventi di manutenzione: quando l'Iva al 10%

di **Federica Furlani**

L'art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/99 prevede l'applicazione dell'**aliquota Iva ridotta del 10%** alle *"prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"*.

Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo, e applicata a seguito di successive proroghe fino all'anno 2010, è stata resa permanente dalla L. n. 191/09: si tratta pertanto di una **norma a regime**.

Nel presente intervento ci focalizziamo sugli interventi di cui alle lettere a) e b) della L. n. 457/09 che si riferiscono rispettivamente alle **manutenzioni ordinarie e straordinarie**.

La prima questione da affrontare consiste nell'individuazione degli **immobili interessati dall'agevolazione**, ovvero gli immobili **a prevalente destinazione abitativa privata**.

Devono ritenersi tali, come precisato dalla **C.M. n. 71/E/2000**:

- le **unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo**;
- gli **interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa** (aventi cioè più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato) i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni;
- gli **edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa**;
- gli **edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso** ai sensi dell'art.1 L. 659/1961, a condizione che costituiscano **stabile residenza di collettività** (ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi, ...);
- le **pertinenze di immobili abitativi**.

Per quanto concerne la tipologia di interventi agevolabili:

- per **manutenzione ordinaria** si intendono in linea generale le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- per **manutenzione straordinaria** si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva dell'edificio.

In proposito la **C.M. n.57/E/1998** fornisce importanti chiarimenti e un elenco esemplificativo degli interventi agevolabili.

L'agevolazione dell'**Iva ridotta al 10%** riguarda le **prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** complessivamente intese, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di **beni qualificati come "significativi"**.

Questi ultimi sono stati individuati con il **D.M. n. 29.12.1999**: si tratta di un elenco tassativo di beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta soltanto **fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi**.

Essi sono:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Non rientrano tra le prestazioni agevolabili:

- la **semplice fornitura di materiali o beni da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori** (anche in caso di acquisto diretto di questi da parte del committente);
- le **prestazioni professionali**, in quanto non hanno per oggetto la materiale realizzazione dell'intervento;
- le **prestazioni rese in esecuzione di subappalti** alla ditta esecutrice dei lavori.

Da ultimo si segnala come la materia è stata oggetto del recente intervento ad opera dell'**art. 17 del D.L. n. 133/14** (c.d. Sblocca Italia), che ha modificato la lettera b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/01, che definisce le opere di manutenzione straordinaria, ricomprendendovi alcuni interventi prima classificati come "ristrutturazioni" (cui l'aliquota Iva del 10% si applica in base alla Tabella A, parte terza, del D.P.R. n. 633/72), ovvero:

- quelli comportanti modifiche delle singole superfici delle unità immobiliari, purché

non alterino la volumetria complessiva dell'edificio (e non più i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari);

- quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

IVA

Cessione di impianto fotovoltaico: il tipo di terreno non influenza

di **Leonardo Pietrobon**

La **cessione di un impianto fotovoltaico** in corso di costruzione **o la realizzazione** dello stesso sopra un terreno agricolo **non comporta alcun mutamento né ai fini Iva né ai fini della destinazione del terreno** ospitante. Questi sono in estrema sintesi i due concetti espressi rispettivamente dalla **CTR di Milano con la sentenza n. 3602/36/2014** e dalla **CTP di Brindisi con la sentenza n. 1032/2/2014**.

Con la sentenza della **CTR di Milano** i giudici milanesi hanno affrontato la questione di **un'operazione di compravendita avente ad oggetto il diritto di superficie** e un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in corso di costruzione**, alla quale era stata **applicata l'Iva**, in quanto qualificata dal cedente come una mera cessione di beni. Di diverso avviso è stata invece l'Agenzia delle Entrate, la quale, con l'avviso di accertamento poi impugnato, sosteneva **l'applicazione dell'imposta di registro** nella misura del 15%, oltre alla **imposta catastale** del 1% e **ipotecaria** del 2%, giustificando tale scelta impositiva mediante l'inquadramento della compravendita in questione come **un'operazione avente ad oggetto un terreno agricolo**, sul quale era ospitato l'impianto in corso di costruzione.

La sentenza di primo grado (CTP di Milano n. 197/24/2013), favorevole alla tesi sostenuta dall'Agenzia, è stata invece **ribaltata dai giudici** di secondo grado della sentenza in commento (CTR Milano n. 3602/36/2014), secondo cui la pronuncia dei giudici di primo grado **parte da un assunto errato**. In particolare, nella propria sentenza la CTR afferma che *"la pronuncia gravata assume a fondamento della propria motivazione **la circostanza che il fondo su cui è stato realizzato l'impianto fotovoltaico abbia destinazione urbanistica agricola**, traendo da tale elemento l'erronea conseguenza che ciò **determini automaticamente l'applicazione del regime delle imposte ipotecarie, catastali e di registro previsto nel caso di mera cessione del terreno destinato a produzione colturale**".* A parere dei giudici milanesi, invece, la **circostanza che il fondo in cui insiste un impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica per scopi commerciali, ancorché **abbia destinazione agricola, non implica l'assoggettamento al regime giuridico e fiscale previsto per i terreni adibiti alla produzione agricola**, ma deve prevalere la costruzione realizzata.

A parere della CTR di Milano tale impostazione trova conferma sia analizzando il D. Lgs. n. 387/03 sia la recente pronuncia del **Consiglio di Stato, sentenza n. 4755 del 26.11.2013**, con la quale è stato chiarito che la normativa in materia di energie rinnovabili è *"stata introdotta proprio per **consentire in via eccezionale, dietro impulso della normativa europea (Direttiva n. 2001/77/CE), la costruzione in zona agricola di impianti che per loro natura sarebbero incompatibili con quest'ultima**".* In altri termini, aggiungono i giudici milanesi, **la realizzazione di impianti di**

produzione di energie rinnovabili può **legittimare un uso diverso** da quello agricolo delle aree ospitanti, in quanto trattasi di due beni, l'impianto fotovoltaico e l'area, distinti tra di loro.

L'assoggettamento ad Iva dell'operazione, sulla quale è stata chiamata ad esprimersi la CTR di Milano, assume **ancora più rilevanza considerando la circostanza che l'oggetto della compravendita è un impianto fotovoltaico** in corso di costruzione, **già censito al catasto fabbricati** nella categoria "fabbricato in corso di costruzione" e poi regolarmente censito nella categoria catastale D/10, in **quanto rispondente ai criteri indicati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. n.36/E/2013**. Come dire: se con la citata circolare affermi, al ricorrere di specifici parametri, la qualifica di immobile di un impianto fotovoltaico, lo stesso bene non può essere qualificato anche come terreno agricolo.

La sentenza della **CTP di Brindisi n. 1032/2/2014**, invece, ha risolto una questione in materia di ICI, ma con effetti anche ai fini IMU e TASI, originata dalla **costruzione di diversi impianti fotovoltaici a pannelli su un terreno agricolo di proprietà di terzi**. La questione trae origine dal fatto che una società agricola aveva concesso in affitto **un proprio terreno avente destinazione urbanistica agricola produttiva** (ricadente in zona E1). Su una porzione dell'immobile la stessa società affittuaria beneficiava anche dei diritti di superficie e di servitù per cavidotto, elettrodotto, accesso e passaggio. Inoltre, sulla porzione immobiliare in questione, sono stati realizzati alcuni **impianti fotovoltaici**. A distanza di alcuni anni, il Comune competente tuttavia **ha accertato alla società in questione l'omesso versamento dell'ICI e la mancata presentazione della relativa dichiarazione**.

Sulla vicenda, la CTP di Brindisi, ricordando quanto espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, secondo cui **la costruzione dell'impianto fotovoltaico non determina un'automatica variazione della destinazione urbanistica del terreno** su cui viene installato l'impianto stesso e considerando che:

- lo **strumento urbanistico vigente** nel Comune non **ha modificato la destinazione urbanistica** dei terreni destinati a tale utilizzazione;
- la **contemporanea possibilità dell'utilizzo agricolo del terreno e dell'installazione sullo stesso di impianti fotovoltaici è coerente** con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7 D. Lgs. n. 387/2003,

afferma che l'area sulla quale si discute non può che essere qualificata come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria, con evidenti effetti ai fini ICI.

ENTI NON COMMERCIALI

Attività artistiche: criticità nel mondo Enpals - prima parte

di **Fabio Pauselli**

Diciamolo chiaramente, il mondo previdenziale per gli artisti in genere è davvero spinoso e alquanto contorto. Criticità che si inaspriscono se portiamo il “mondo” Enpals dentro l’associazionismo in genere, con tutte le sue più disparate iniziative, manifestazioni o eventi benefici.

L’Enpals nasce come istituto previdenziale che tutela lo spettacolo in genere, in particolare tutti quegli artisti che hanno il fine di rappresentare un testo musicale, letterario, teatrale o artistico per sollecitare il divertimento, nel senso più ampio del termine, degli spettatori. In linea generale può dirsi che l’inquadramento previdenziale dell’Enpals è **obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori impegnati** (subordinati, parasubordinati, autonomi) e **prescinde dalla natura economica del datore di lavoro**. In questo caso i vari datori di lavoro possono essere sia imprese di spettacolo organizzate, organizzazioni senza impresa oppure imprese che prestano servizi collegati allo spettacolo (ad es. cinema, teatri, sale di doppiaggio, ecc.).

Chiunque di questi soggetti occupi dei lavoratori, anche a titolo gratuito, salvo rare eccezioni, è obbligato ad iscriversi telematicamente all’Enpals al fine di comunicare tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi contributivi. In particolare tutti coloro che rendono prestazioni artistiche devono munirsi del **certificato di agibilità**, una sorta di nulla osta che l’ente previdenziale rilascia al datore di lavoro prima della manifestazione, il quale gli permette di poter far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo. Questo certificato viene rilasciato a condizione che non vi siano a carico dell’impresa richiedente debiti contributivi pregressi o altre inadempienze, salvo contestuali regolarizzazioni. Il certificato deve essere **richiesto telematicamente sul sito dell’Inps** (servizi ex Enpals) entro 5 giorni dalla stipula dei relativi contratti e, comunque, prima della dello svolgimento della prestazione lavorativa. Dal 1° gennaio 2004 può essere richiesto anche direttamente dagli artisti professionisti muniti di partita Iva.

La richiesta del certificato di agibilità è l’adempimento **principale nell’ambito delle manifestazioni artistiche**: è un po’ come avviare la costruzione di una casa senza le necessarie autorizzazioni. Esso prescinde dalla natura del rapporto che si instaurerà con l’artista, essendo un mero **permesso autorizzativo** per far operare quest’ultimo nei locali di chi organizza l’evento.

Anche il mondo del *non-profit* che si occupa dell’organizzazione di spettacoli, eventi musicali, rappresentazioni, sagre è pieno di tali adempimenti che, spesso, sono trascurati del tutto, sia perché talvolta, erroneamente, c’è la convinzione di esserne esclusi, operando nell’ambito di

organizzazioni non commerciali che non perseguono scopi di lucro, sia perché la normativa di riferimento non sempre è molto chiara e, soprattutto, risulta molto frammentata.

L'Enpals, nella [Circolare n. 21 del 04.06.2002](#), ha avuto modo di chiarire che nell'ambito di manifestazioni ed **eventi organizzati da enti non-profit, ove gli eventuali ricavi vengano destinati a scopi benefici, sociali o solidaristici**, il certificato di agibilità viene rilasciato **a titolo gratuito**. In tal caso il responsabile dell'evento **dovrà autocertificare le condizioni richieste** e assicurare l'assenza di compensi da erogare agli artisti coinvolti i quali, a loro volta, **dovranno certificare la gratuità della prestazione**. In questi casi per compenso si deve intendere anche il semplice rimborso spese non direttamente relazionato a spese effettivamente sostenute; pertanto i **rimborsi a piè di lista debitamente documentati** risultano l'unica erogazione economica erogabile all'artista al **fine di non intaccarne lo status di dilettante**. Attenzione che nell'ambito Enpals per "dilettante" **non deve intendersi colui che opera per diletto**, bensì un qualsiasi lavoratore dello spettacolo che **opera senza ricevere uno specifico compenso**.

Premesso quanto sopra, è possibile individuare diverse fattispecie:

1. In caso di eventi singoli in cui si svolgono **spettacoli e manifestazioni**, ove siano conseguiti dei **ricavi destinati a scopi benefici/associativi e artisti dilettanti (non retribuiti)**, il certificato di agibilità **può essere richiesto in regime di gratuità**. In questo caso il soggetto organizzatore, pur dovendosi attivare telematicamente per richiedere il certificato di agibilità prima dell'evento, **non sarà tenuto agli adempimenti contributivi**;
2. viceversa, nel caso di **svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali**, come nel caso di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali dilettantistiche, complessi corali amatoriali dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche e altri casi simili, nei quali gli artisti, che mirano a diffondere arte e cultura, **si esibiscono in pubblico a titolo gratuito**, senza alcuna retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario, il **certificato di agibilità non deve essere richiesto e non vi sarà alcun obbligo contributivo**;
3. infine, analogamente, nel caso di **saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici** oppure **manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose** riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché **da associazioni di volontariato** di cui alla Legge n. 266/1991, **da associazioni di promozione sociale** di cui alla Legge n. 383/2000 e **da cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/1991, purché non si **riscontri una vera e propria attività di spettacolo**, il **certificato di agibilità non deve essere richiesto e non vi sarà alcun obbligo contributivo**.

In caso di eventi in cui sono **impiegati artisti stranieri residenti all'estero**, è bene specificare che questi sono esonerati dagli obblighi contributivi nel caso in cui esibiscano un certificato rilasciato dall'Ente competente del loro Stato che attesti l'obbligo assicurativo nel Paese di

origine. L'organizzatore italiano, di conseguenza, dovrà richiedere all'Enpals un **certificato di agibilità in regime di esenzione**.

Oltre a queste esenzioni generali, è prevista una specifica **esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi** per alcune tipologie di lavoratori che **effettuano esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento**. In particolare, il regime introdotto **dall'art. 1, c. 188, L. n. 296/2006, successivamente modificato dalla L. n. 222/2007**, prevede **l'esenzione dal versamento della contribuzione previdenziale e dalla richiesta del certificato di agibilità** per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell'ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da **categorie di soggetti appositamente individuate**:

- **Giovani fino a 18 anni;**
- **Studenti di scuola media superiore, ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico e universitario nazionale**, nonché iscritti in istituti stranieri che rilascino titoli equipollenti a quelli rilasciati degli istituti italiani fino a 25 anni di età;
- **Pensionati**, anche di altre gestioni, **di età superiore a 65 anni;**
- **Coloro che svolgono un'attività lavorativa**, contemporanea a quella soggetta ad Enpals, per la quale **sono già tenuti al versamento contributivo**, ai fini della previdenza obbligatoria, ad altra gestione.

E' opportuno precisare che il predetto regime di esenzione opera sempreché i **compensi annui lordi percepiti** da tali lavoratori dello spettacolo **non superino gli euro 5.000**. Il **superamento di tale limite nel corso dell'anno** obbliga i datori di lavoro o committenti, **per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite**, ad effettuare **tutti gli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'Enpals**.

LAVORO E PREVIDENZA

Contratti di solidarietà di tipo B: nuove regole dal Ministero del Lavoro

di **Luca Vannoni**

Il Ministero del Lavoro, con la [Circolare 14 novembre 2014, n. 28](#), riepiloga le disposizioni riguardanti la concessione del c.d. contributo di solidarietà per i contratti di tipo B, previsti e disciplinati dall'art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993 (L. n. 236/1993).

Prima di entrare nel merito del provvedimento, una curiosa annotazione di cronaca: il Ministero aveva diffuso su tale materia un primo provvedimento, la Circolare n. 26 del 7 novembre 2014, che, a seguito di alcune imprecisioni relative ai soggetti destinatari, è stato annullato e sostituito con la Circolare n. 28.

Le prime precisazioni fornite **riguardano i soggetti destinatari**, resi necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro degli ammortizzatori sociali, in particolare per quanto disposto dal D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, che ha modificato l'art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993, norma di riferimento per i contratti di solidarietà di tipo B.

Ora, in base alla normativa vigente, possono beneficiare del contributo di solidarietà, pari alla metà del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario (in linea teorica ripartito in parti uguali tra azienda e lavoratori, anche se, in pratica, anche la parte dell'azienda viene corrisposta ai lavoratori), le seguenti aziende:

1. **Imprese con oltre 15 dipendenti**, escluse dall'ambito CIGS, che abbiano avviato procedure di mobilità ex art. 24, L. n. 223/1991 ovvero licenziamenti plurimi per g.m.o.;
2. **Imprese non superiori a 15 dipendenti, ma con almeno 2 dipendenti**, escluse dall'ambito CIGS;
3. **Le imprese alberghiere nonché le aziende termali, con almeno due dipendenti**;
4. **Le imprese artigiane, con almeno due dipendenti**, ma solo a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

Nulla si dice rispetto agli studi professionali.

Riguardo alla tipologia di **lavoratori che possono essere oggetto del contratto di solidarietà**, la Circolare n. 28 prevede espressamente **anche i lavoratori a termine, i contratti di inserimento**, sempre che ce ne sia ancora qualcuno attivo/in vigore, **e gli apprendisti**, ma non oltre il termine di scadenza dei relativi contratti, e sempre che la riduzione di orario non precluda, in particolare per l'apprendistato, il raggiungimento degli scopi formativi.-Per i lavoratori a

termine, si precisa che il contributo richiesto, nell'allegato 6 dell'istanza aziendale, deve essere calcolato fino alla scadenza del contratto di lavoro, anche se anteriore alla scadenza dei contratti di solidarietà. Nulla si dice per gli apprendisti: essendo contratti a tempo indeterminato, si ritiene che la richiesta per il contributo possa essere fatta con riferimento a tutta la durata del contratto di solidarietà, fermo restando il venir meno del diritto al contributo nel caso in cui il rapporto venga risolto anticipatamente.

Nel corso del contratto di solidarietà, **i contratti a termine e i contratti di apprendistato (terminato il periodo formativo), ad ogni modo, potranno essere convertiti in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**

Inoltre si prevede espressamente che i **lavoratori interessati dal contratto di solidarietà possano svolgere attività formativa presso l'azienda, purché siano presenti tutte le seguenti condizioni:**

- necessità, nella riorganizzazione, di adibire il lavoratore a mansioni differenti;
- esistenza di un progetto formativo;
- presenza di un tutor durante l'attività formativa.

Tale passaggio costituisce sicuramente una interessante novità interpretativa, tenuto conto che il decreto del Ministero del lavoro 18 dicembre 2009, che ha regolamentato la possibilità di svolgere attività formativa durante le sospensioni con diritto ad integrazione salariale, non prevedeva tale possibilità in relazione ai contratti di solidarietà di tipo B.

Ulteriore novità è poi rappresentata dal parametro per la riduzione oraria, il 60% medio, per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale su base annua. Essendo una percentuale su base annua, nel caso di contratti di solidarietà inferiori a 12 mesi, si dovrà tener conto, ai fini dell'erogazione del contributo, di eventuali precedenti istanze che, cumulati con periodi successivi, determinino il superamento su base annua del limite.

Se il contratto di solidarietà riguarda più unità produttive, **il calcolo del limite del 60% deve essere effettuato per ciascuna unità produttiva e non complessivamente.**

L'istanza per il contributo **deve essere presentata alla DTL competente, sia quella nella cui provincia si trova la sede legale dell'azienda, sia quella della unità produttiva coinvolta.** In essa, come retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del contributo, si fa riferimento alla retribuzione lorda denunciata all'INPS relativa ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell'orario di lavoro, escluso il lavoro straordinario, da intendersi come la somma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle buste paga relative all'anno precedente il periodo di solidarietà, al "netto delle voci retributive non caratterizzate dalla stabilità dell'erogazione". **Se l'azienda ha già fruito della solidarietà o di altri ammortizzatori sociali, il computo della retribuzione si deve riferire all'ultimo periodo di retribuzione piena**

antecedente al primo periodo di integrazione già concessa.

Particolarmente limitante è la disposizione contenuta in materia di **licenziamenti: secondo il Ministero del Lavoro, durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità, o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà, sia gli altri dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà.** Anche se la solidarietà di tipo B riguarda generalmente imprese di piccole dimensioni, sembra eccessivo il divieto di licenziamento in altre unità produttive per altre motivazioni tutelate dalla legge, come i motivi oggettivi.

Infine, particolarmente interessante è la precisazione resa sul caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato dal contratto di solidarietà: esso potrà essere portato a conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che sottoscriva un apposito accordo con le oo.ss..

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dimmi che scarpa hai e ti dirò chi sei

di **Luigi Canale**

Il proverbio dice che “

L'abito non fa il monaco”, scusate ma io non la penso così e il dissenso aumenta quando si parla di scarpe.

Aveva ragione la mamma di

Forrest Gump quando diceva che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, cosa fa e dove è stata.

Ogni occasione ha la sua scarpa.

La Francia è maestra nell'arte della scarpa avendo una propria e vera venerazione per quello che non è e non deve assolutamente essere considerato come un semplice accessorio, indispensabile nella maggior parte delle situazioni, a meno che non si ambisca a emulare il purtroppo irraggiungibile

Robert Redford di “A piedi nudi nel parco” splendida trasposizione cinematografica di

Gene Saks dell'omonima commedia teatrale di

Neil

Simon.

Ecco che allora risulta fondamentale conoscere la differenza tra

bottier e

cordonnier, perché se il primo, il cui nome deriva da

botte che vuol dire

stivale, si riteneva lo stilista per eccellenza, il creatore inarrivabile, il secondo, il cui nome in questo caso deriva da

cordonne che vuol dire

guardiolo, aveva il più “umile” compito di riparare le scarpe.

La differenza venne meno nel momento in cui l'

aristocrazia iniziò a pensare che “

una scarpa su misura è per sempre” con la conseguenza che i bottier, per evitare che i loro clienti si rivolgessero in tutto e per tutto ai cordonnier, iniziarono a curare il post vendita.

Anche in Inghilterra è indiscussa la supremazia dei **bootmaker**, leggasi a titolo di mero esempio **John Lobb**.

Insomma, senza voler offendere, stiamo disquisendo della differenza tra il calzolaio e il ciabattino.

In questo primo incontro, per logicità, iniziamo a distinguere i diversi **stili** che caratterizzano la calzatura del gentlemen moderno, del monsieur del III millennio.

Iniziamo dal **british style** che è sinonimo non soltanto di calzature ma anche di un **modo di essere e di vivere la vita**.

La scarpa inglese è sinonimo di **scultura** e di **rigore** e predilige la **lavorazione goodyear** di cui parleremo in altra occasione quando approfondiremo le differenti tecniche di lavorazione delle scarpe. I suoi **pellami** sono **spessi**, con **fodere** in **vitello** e **suole massicce** perché bisogna affrontare i climi freddi e piovosi.

Come spesso accade, se lo **stile** inglese è sinonimo di una nazione e di un'unità che si ricompatta in nome della Regina, quello **italiano** si caratterizza per una regionalità che non riusciamo a toglierci di dosso. Ecco che allora abbiamo lo stile **milanese**, quello **bolognese** e, immancabilmente quello **romano**.



Non resta che descriver brevemente sua maestà: lo **stile francese**, fatto di slancio, **fantasia e pittura**, come se la scarpa fosse una tela da riempire.

Al di fuori dei nazionalismi, quel che conta è il **modello** di scarpa che si caratterizza per le modalità di allacciatura previste.

La **derby** si connota per avere i gambetti cuciti sopra la tomaia. Le inevitabili sovrapposizioni dei pellami fanno sì che questo modello sia sportivo e fresco.

Al contrario, la **francesina**, che nella realtà è conosciuta come



Richelieu o **oxford**, si caratterizza per avere la tomaia che copre e blocca i gambetti di modo che, a differenza della derby che si apre completamente tant'è vero che gli inglesi la chiamano anche **open lacing**, le alette si aprono solo parzialmente.

Nel contesto delle oxford un sicuro posto lo hanno trovato le **norvegesi** che si caratterizzano per la loro cucitura a **forma di**

Y i cui bracci disegnano la vaschetta e la cui gamba taglia la punta a metà. Lo sviluppo e il successo della norvegese è testimoniato dalla presenza di ben 3 modelli diversi:

1. quello **americano** in cui la vaschetta arriva quasi al bordo e la cucitura non è troppo gonfia;
2. quello **all'italiana** con una vaschetta a ritroso che dona importanza alla punta e
3. quella **all'inglese**, il giusto mix tra le prime due.



Infine, abbiamo il classico mocassino, i **loafer** che si caratterizza per l'assenza dei lacci a chiusura. Su tutti svettano i **tassel loafer** con le nappine e i **penny loafer** con la traversina sotto la linguetta e la vaschetta separata dalla tomaia.

Insomma, le varianti sono innumerevoli, ma non bisogna mai dimenticare che una scarpa mal abbinata è uno dei peggiori biglietti da visita per un professionista.

Meditate gente meditate e no abbassate lo sguardo per verificare.